
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Notifica a mani proprie del cittadino straniero presso il domicilio in Italia: vale il maggior termine previsto per le notifiche all'estero ex art. 163 bis c.p.c.?

La notifica della citazione eseguita a mani proprie del cittadino straniero presso il domicilio che egli abbia in Italia non è soggetta al maggior termine a comparire stabilito dall'art. 163 bis cod. proc. civ. per le notifiche all'estero, avuto riguardo alla "ratio" della norma, che presume la necessità di un maggior tempo per apprestare dall'estero una congrua difesa in Italia.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 8.1.2014, n. 142

...omissis...

Il primo motivo di ricorso, sotto il profilo della inosservanza del termine minimo a comparire, è infondato.

La Corte di merito ha disatteso il motivo di appello sul punto, affermando che l'atto di citazione era stato notificato al convenuto "a mani proprie", ex art. 138 c.p.c., presso il suo domicilio in ALFA e, precisamente, nella sua casa di abitazione "ove il xxxx ha mostrato di avere un centro stabile di interessi patrimoniali e di vita (come viepiù attestato dalla stessa vertenza contrattuale oggetto di lite e concernente la ristrutturazione della casa da lui colà posseduta e personalmente abitata)".

Sulla base di tale accertamento in fatto, sorretto da congrua motivazione, come tale incensurabile in sede di legittimità, correttamente il giudice di appello ha ritenuto rituale la notificazione suddetta, evidenziando che il

maggior termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., non andava concesso al convenuto sol perchè cittadino straniero, avuto riguardo alla "ratio" di tale norma che prevede un termine a comparire maggiore solo se "il luogo di notificazione" si trova non Italia ma all'estero, dovendosi presumere la necessità di un maggior tempo per apprestare, dall'estero, una congrua difesa in Italia. Nella specie, quindi, una volta accertato che il convenuto aveva un proprio domicilio anche in Alfa avendo ivi stabilito il proprio centro stabile di interessi patrimoniali e di vita, in aderenza a detta "ratio", occorre avere riguardo, ai fini del termine di comparizione, non ai luoghi delle possibili notificazioni, bensì al luogo in cui il cui la notificazione è realmente e validamente avvenuta (V. Cass. n. 1616/1987; 7978/1991).

Deve, comunque, ribadirsi la validità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio eseguita a mani proprie del destinatario, posto che, secondo la testuale previsione dell'art. 138 c.p.c., ("l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario... ovunque lo trovi"), la notificazione a mani è sempre valida, a prescindere dal fatto che essa non sia avvenuta presso la casa di abitazione anagrafica del destinatario (Cfr. Cass. n. 12373/2002; n. 1887/06), stante l'idoneità di tale forma di notificazione "a sanare ogni nullità della notificazione stessa" (Cass. n. 3015/1986) ed a garantire l'immediata e sicura conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Quanto all'altro profilo del motivo in esame, la Corte di merito ha congruamente motivato la conoscenza della lingua italiana da parte del xxx con riferimento al risalente insediamento in Alfa ove questi riceveva abitualmente, tra l'altro, la corrispondenza in italiano, alla redazione in lingua italiana del contratto di appalto da lui sottoscritto senza l'assistenza di un interprete o traduttore di lingua tedesca, alla sua presenza personale, senza richiesta di interprete, a talune udienze del giudizio di primo grado ecc... (V. pag. 9-10 sent. imp.); risulta, pertanto, rispettato il disposto dell'art. 122 c.p.c., laddove prevede che la lingua degli atti del processo è quella italiana e che alla eventuale traduzione debba farsi luogo solo nel caso in cui il convenuto non conosca quella lingua, verifica, peraltro, demandata in via esclusiva al giudice di merito, previa necessaria specifica denuncia dell'interessato ed insindacabile in sede di legittimità ove, come avvenuto nel caso in esame, la valutazione al riguardo sia immune di vizi logici e giuridici (Cass. n. 11038/2004).

Quanto alla seconda censura è sufficiente rilevare che la Corte di merito ha dato conto della insussistenza del lamentato difetto di contraddittorio in ordine all'espletamento della C.T.U., evidenziando, fra l'altro, che era stata disposta una relazione suppletiva, "ritenuta necessaria proprio a seguito delle osservazioni dedotte dal K. alla consulenza tecnica di ufficio 19.10.02".

Priva di fondamento è la terza doglianza, posto che la risoluzione del contratto di appalto fra le parti è stata confermata, dal giudice di appello sulla base dell'accertato grave inadempimento xxxx per non avere questi dato seguito all'accordo sotteso alla lettera racc. 18.5.99, omettendo il versamento di un ulteriore acconto di L. 20.000.000.

Con riferimento al quesito formulato in relazione al quarto motivo (se "può l'appaltatore richiedere il pagamento di opere extracontratto ove non assentite per iscritto dalla committenza ex art. 1669 c.c.) è sufficiente rilevare che la Corte territoriale ha, sulla base di una corretta interpretazione della clausola contrattuale n. 5, che prevedeva l'esecuzione di lavori aggiuntivi "solo dopo

autorizzazione della vvvv o del committente", consentiva la possibilità di disporre anche solo verbalmente delle varianti e dei lavori extracapitolato. Per pacifica giurisprudenza, del resto, l'appaltatore può provare, con ogni mezzo di prova ed anche in via presuntiva, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, essendo richiesta la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore (Cass. 3040/95; n. 7242/2001).

Il quinto motivo concernente le risultanze della C.T.U. in ordine alla quantificazione dell'importo delle opere eseguite, non individua le ragioni della decisione, laddove la sentenza ha evidenziato, nel conformarsi alle conclusioni del C.T.U., che il rinnovo della C.T.U. richiesta dall'appellante mirava a sovvertire risvolti tecnici ed economici "già ampiamente scandagliati in primo grado nè l'appellante aveva dedotto elementi idonei a disattendere quanto accertato dalla C.T.U. e relativa integrazione". Il motivo è, quindi, inammissibile in quanto si risolve nella contestazione di un accertamento in fatto e nella pretesa al rinnovo della C.T.U., possibilità rientrante nei poteri discrezionali del giudice di merito, senza che il provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza in base alle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti la superfluità dell'indagine richiesta (Cass. n. 20227/2003; n. 20227/2010).

Va, infine, disatteso il sesto motivo, posto che la sentenza ha correttamente qualificato come credito di valore la somma ancora dovuta dal committente per i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, ravvisandone la natura risarcitoria in relazione alla pronuncia di risoluzione del contratto di appalto ex art. 1453 c.c., riconoscendo, di conseguenza, la rivalutazione monetaria di detta somma, in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, è fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno da svalutazione monetaria sul corrispettivo dovuto dalla parte inadempiente, costituendo essa una forma di risarcimento, corrispondente alla liquidazione del danno complessivo, avuto riguardo al turbamento delle aspettative economiche della parte adempiente (Cass. n. 14213/1999; n. 5002/94).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2014